**Delibera Consiglio di Amministrazione**

**P.V. 33 del 12/06/2018**

**Prot. n. 3378 del 18 giugno 2018**

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32).

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorrasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

**Vista** la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

**Richiamati** in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

**Dato atto che** Regione Lombardia, con l'approvazione del PTUA con la D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, ha individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

**Richiamati** inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.

9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

**Richiamata** la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;
- R.R. n. 03/2006;

- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine;
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto;
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni;
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034;
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".

**Rilevato che** la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognaria in Località Ghiggerima nel Comune di Brebbia con relativo smaltimento dei reflui all'impianto di depurazione di Monvalle per l'importo di € 528.000,00= come da Piano Stralcio, è già oggetto di un accordo siglato in data 27/05/2015 fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A.;

**Considerato che** l'accordo succitato ai fini della risoluzione dell'Infrazione Europea non copre l'intero collettamento fognario della località Ghiggerima in Comune di Brebbia, lasciando peraltro privo l'intero tratto della copertura fognaria al 100%, risulta quindi essenziale dare il giusto completamento tecnico / amministrativo;

Considerato **che** l'accordo oggetto di delibera, da stipularsi fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e Alfa S.r.l., permette il completamento degli interventi per coprire l'intera località Ghiggerima in Comune di Brebbia;

**Visto** il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

**Visto che** con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

**Preso atto che** con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Vista la presentazione da parte di Alfa del "quadro economico" relativo all'intervento in oggetto che contempla una spesa complessiva pari a €571.123,09=, ove sono previste "spese stazione appaltante" per la medesima Alfa pari a € 5.000,00=, che non è possibile riconoscere tra i rimborsi al finanziamento relativo al presente accordo, dal momento che Alfa, in qualità di gestore unico, percepisce la tariffa del SII all'interno della quale la voce Theta è quella relativa agli investimenti ed al loro impegno; posto che la tariffa prevede il "full recovery cost" non è possibile pagare ulteriormente il Gestore per espletare le

attività di sua spettanza per le quali è affidatario del SII con la delibera di Consiglio Provinciale n. 28/2015; ne risulta il complessivo pari ad €566.123,09=

**Visti** i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di recepire tutte le premesse e qui confermarle e di approvare l'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32);
2. di destinare all'intervento di cui sopra la somma pari a € €566.123,09=, a copertura della realizzazione del succitato studio di fattibilità, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate in premessa e qui totalmente riprese, con la copertura derivante dal Bilancio dell'Ufficio d'Ambito attraverso l'apposito Fondo per interventi in infrazioni europee, utili portati a nuovo nel consuntivo 2017;
3. di invitare Alfa, al fine di poter usufruire del finanziamento, alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
4. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema SIRe ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

---

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 25/06/2018

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/06/2018 al 10/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

---

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

---

**ALLEGATO - A –**

**Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a:**

- realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32), per un'estensione totale di circa 1300m dalla frazione di Ghiggerima di Sopra in direzione del centro paese.

L'anno [●], il giorno [●], del mese di [●],

tra

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Ercole Ielmini, in esecuzione del Decreto n. 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

il **Comune di Brebbia**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Alessandro Magni, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/06/2016 (di seguito anche "Comune"),

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Celestino Cerana, in forza di delibera del CdA in data 11/09/2017 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso che:

1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione l'art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e l'attuazione, da parte delle Autorità d'Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall'art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel "Piano d'Ambito", approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con deliberazione del 15 novembre n. 93/2001, il CIPE ha dettato indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
4. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 2019 (delibera P.V. 65 del 30 novembre 2017);
5. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, ma che ad oggi tuttavia risulta ancora non completamente operativa su tutto il territorio provinciale;
6. nell'Ambito Territoriale Ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito "**Piano Stralcio dell'ATO di Varese**" o semplicemente "**Piano Stralcio**"), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
7. fra le opere previste nel Piano Stralcio dell'ATO di Varese sono compresi gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia (di seguito definiti "**Intervento**");
8. per il summenzionato intervento sulla rete fognaria in località Ghiggerima è stata prevista nel sopracitato Piano Stralcio la somma complessiva di Euro 528.000,00= (dalla

quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta), oggetto di un precedente accordo fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A.;

9. il finanziamento da Piano Stralcio non copre l'intera estensione dei lavori da realizzarsi per la collettazione della S.P. n. 32, per cui si necessita un ulteriore finanziamento, a partire da fondi nella disponibilità dell'Ufficio d'Ambito;
10. la somma destinata all'intervento in questione è pari a € 571.123,09, come da quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi in oggetto redatto da Alfa;
11. la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori di completamento di cui sopra.

Considerato che:

a. si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alla progettazione e realizzazione delle opere inserite nel Piano Stralcio del Piano d'Ambito, per ottemperare alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio rispetto al pre-contenzioso da parte della Commissione Europea;
b. che alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, compete la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
c. il Comune di Brebbia, nel cui territorio deve essere realizzato l'Intervento, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce i servizi di fognatura e depurazione;
d. pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare ad Alfa S.r.l., in quanto prossimo subentrante nella gestione del servizio, la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compreso quindi l'Intervento di cui al presente accordo (di seguito definito "**Accordo**");
e. nel settembre 2016, Alfa S.r.l. ha realizzato un progetto di fattibilità tecnica ed economica teso alla risoluzione della criticità legata alla mancanza di una rete fognaria a servizio della località Ghiggerima nel Comune di Brebbia;
f. Alfa assolverà alla predisposizione dei due stadi progettuali rimanenti declinati dal D.Lgs. 50/2016 e al ruolo di Stazione Appaltante e Rup inquadrandosi altresì, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, come soggetto attuatore dell'intervento;
g. Alfa S.r.l. dovrà realizzare l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell'Intervento da rispettare in modo tassativo;
h. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

*Art. 1 Oggetto dell'Accordo*

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999, vigenti all'entrata in vigore del citato art. 141 legge n. 388/2000 (attuali art. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/06);

2. Con il presente Accordo l'Ufficio d'Ambito individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento Alfa Srl in sostituzione del Comune di Brebbia. Ad Alfa sono pertanto in capo la progettazione, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza; contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione all'Intervento - che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti di base d'asta, I.V.A., somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.- di:

- realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32);

3. La somma destinata all'intervento in questione è pari a €566.123,09= a copertura della realizzazione del succitato studio di fattibilità, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate nella premessa della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.33 del 12/06/2018 e qui totalmente riprese, con la copertura derivante dal Bilancio dell'Ufficio d'Ambito attraverso l'apposito Fondo per interventi in infrazioni europee, utili portati a nuovo nel consuntivo 2017;

4. Alfa dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente:

- del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e definitivo ed esecutivo per l'intervento, ai sensi del D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017;
- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- del piano finanziario associato al progetto esecutivo;
- del cronoprogramma relativo alla progettazione,
- della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza,

che dovranno essere regolarmente trasmessi all'UdA;

5. L’importo per spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/06, compresi IVA e oneri previdenziali, non potrà superare la percentuale del 12% dell’importo sopra indicato per ciascuna opera, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa;

6. L'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA ed al Comune di Brebbia tutta la documentazione dei lavori, oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi vari e loro conclusione. Essenziale risulta l'invio del cronoprogramma dei lavori ai fini del monitoraggio attivato dalla Commissione Europea attraverso il Ministero dell’Ambiente il quale a sua volta si avvale della Regione Lombardia.

*Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore della progettazione e*

*di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni*

*ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.*

1. La Società Alfa si impegna a realizzare la progettazione relativa agli Interventi di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione delle progettazioni in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

2. La Società Alfa assume il ruolo di stazione appaltante e Soggetto attuatore degli interventi, diventando pertanto responsabile della completa attuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

3. L'UdA ed il Comune di Brebbia rimangono estranei ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore;

4. Il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà affidare gli incarichi di progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;

5. La società Alfa provvederà, nell'ambito del bando di gara relativo alla progettazione, ad inserire tra le proprie funzioni anche le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri, ciò sempre con il prezioso supporto del Comune di Brebbia; si precisa che gli importi relativi a tali attività rientrano nella percentuale fissata del 12% di cui al successivo art. 5 comma 1;

6. La Società Alfa dovrà accordarsi con la Società Verbano, realizzatrice delle opere di cui all’accordo siglato in data 27 maggio 2015 fra l’Ufficio d’Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A., per il corretto collegamento plano altimetrico delle due porzioni di collettamento fognario.

*Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti*

1. Alfa curerà la progettazione e la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. Alfa si impegna inoltre:

- a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano all'UdA dall'assegnazione dei contributi per la realizzazione dell'opera;

- ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù;

- a eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione dell'Intervento e delle fasi progettuali;

4. Con l'aggiudicazione dell'appalto, il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA;

5. Parimenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le eventuali varianti in corso d'opera, ammesse ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere trasmesse all'UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d'avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti di collaudo e contabilità finale;

6. Al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'UdA e al Comune l'as-built dell'opera così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico;

7. Il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità;

8. Il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia europea. Si precisa che ad Alfa non risulta imputabile il

ritardo derivante in precedenza dalla mancanza della progettazione utile per poter procedere con l'appalto dei lavori; sarà richiesta da parte dell'Ufficio d'Ambito una proroga temporale sulla fine lavori a Regione Lombardia, al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione Europea in occasione della ricezione del progetto definitivo approvato, a dimostrazione delle azioni già intraprese per la risoluzione dell'infrazione;

9. Il Rup dovrà essere individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all'atto della nomina;

10. Il Comune s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda la rete fognaria;

11. Il Comune non avrà responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti delle opere realizzate da Alfa;

12. Il Comune supporta Alfa nell'espletamento di tutte le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri.

*Art. 4 Approvazione dei progetti*

1. Sulla base della documentazione di cui sopra l'UdA procederà alla presa d'atto del progetto;

2. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta da Alfa e trasmessa all'UdA accompagnata dalla dichiarazione asseverativa della congruità tecnico-amministrativa dei lavori ed alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali nonché nel Piano d'Ambito, in esecuzione del D.Lgs. 50/2016;

Con l'aggiudicazione dell'appalto, l'Ente attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA.

3. Ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:

- data approvazione PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA;
- data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
- data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
- data AGGIUDICAZIONE GARA;

4. Essendo questo articolo dedicato alla progettazione, occorre comunque prevedere anche nel cronoprogramma le seguenti fasi:

- data AGGIUDICAZIONE GARA;
- data INIZIO LAVORI;

- data CONCLUSIONE LAVORI;
- data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITÀ;
- data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.

*Art. 5 Finanziamento delle progettazioni*

1. L'importo a base d'asta per spese di progettazione unica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali - compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previste all'art. 113 del nuovo codice -, non potrà superare la percentuale del 12% dell'importo sopra indicato, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa. L'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al CdA dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale;

2. L'erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

a) il 20% delle somme relative alla firma del contratto di affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica ( se tale progetto è da assegnare) redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
b) Il 10% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
c) l'ulteriore 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto definitivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
d) l'ulteriore 40% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA del progetto esecutivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;

3. Il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento della progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dalla Commissione Europea.

*Art. 6 Finanziamento delle opere*

1. Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario e nel Piano Stralcio, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l'importo sopra precisato;

2. A seguito dell'aggiudicazione, il Soggetto attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all'UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico;

3. L'erogazione del finanziamento sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:

a) il 20% della somma, a scorporo della somma relativa alla progettazione, alla firma del contratto attuazione dei lavori in oggetto, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
b) il 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno il 40% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
c) l'ulteriore 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno l'80% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
d) l'importo a saldo unitamente al collaudo tecnico-amministrativo finale, approvato con atto dal Soggetto attuatore, riportante il quadro economico definitivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l'IVA (se soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale;
e) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;
f) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore;
g) la somma destinata a completamento degli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia è pari a € 566.123,09=;
h) il Soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell'Intervento, che evidenzino eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.

*Art. 7 Tempi di attuazione dell'intervento*

1. Per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento, il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività: (si evidenzia che non potranno in alcun modo essere imputabili ad Alfa ritardi conseguenti al prolungarsi dei procedimenti amministrativi e/o approvativi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto di rivalsa - L. 234/2012 e sue declinazioni regionali -):

| | **Attività** | **Durata** [mesi] | **Durata Cumulata** [mesi] |
|---|---|---|---|
| 1 | Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | 2 | 2 |
| 2 | Progetto Definitivo | 3 | 5 |
| 3 | Conferenza dei Servizi | 3 | 8 |
| 4 | Progetto Esecutivo | 3 | 11 |
| 5 | Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo | 1 | 12 |
| 6 | Gara per lavori | 6 | 18 |

La durata della fase 1 è a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

La durata di ogni successiva singola fase è a partire dal termine della fase precedente.

2. Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'attività di progettazione, il rispetto del crono-programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.

*Art. 8 Modifiche al Piano Stralcio*

1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l'UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l'UdA provvederà a comunicare al Comune e al Soggetto attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.

*Art. 9 Risoluzione dell'accordo e Penali*

1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere.

2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull'importo del progetto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l'UdA tratterrà l'importo della penalità dal finanziamento complessivo.

3. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

*Articolo 10 Controversie*

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;

2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato da Alfa S.r.l.;
- un membro nominato dal Comune di Brebbia;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;

3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;

4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;

5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese;

6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;

7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;

8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;

9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;

10. L'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;

11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;

12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

*Art. 11 Collaudo*

1. Il Soggetto attuatore si impegna a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione.

*Art. 12 Gestione delle opere*

1. ALFA, a seguito dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto del Consiglio Provinciale n. 28 del 29/06/2015, si impegna, alla conclusione dei lavori, a manutenere e gestire le opere, realizzate ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà rimane in capo al Comune di Brebbia, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

*Art. 13 Disposizioni generali e finali*

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;

2. Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni del Comune di Brebbia;

3. Per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da SIRe e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;

4. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. Art. 10 "Controversie");

5. L'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;

6. Nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario "ad acta", cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

*Varese, .....*

*Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito*

Sig. Ercole Ielmini

*Il Sindaco del Comune di Brebbia*

Sig. Alessandro Magni

*Il Presidente di Alfa Srl*

Sig. Celestino Cerana